



COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

ORIGINALE

N°16 Reg. delib.	Ufficio competente ED.PRIVATA
---------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE VARIANTE STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DELL'ART.8 DEL D.P.R. 160/2010 E DELL'ART.4 L.R. 55/2012 PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA - DITTA ABBIENDI RENATO
---------	---

Oggi **cinque** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **20:07**, presso il Centro Giovanni Paolo II, convocato in presenza, in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i Signori Consiglieri:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Gaiani Sarah	Presente	Gelasio Tobia	Presente
Bottaro Cristian	Presente	Marin Martina	Presente
Pagetta Elena	Presente	Novello Giampaolo	Presente
Bombo Angela	Presente	Favaro Giacomo	Presente
Bavaresco Marco	Assente	Galzignato Elisabetta	Presente
Conte Edoardo	Presente	Malvestio Sara	Assente
Franco Ilenia	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE CAVALLARI MARIA CRISTINA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, l'Avvocato Gaiani Sarah nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta.

Fungono da scrutatori i consiglieri:

Bombo Angela
Marin Martina
Galzignato Elisabetta

La trattazione del punto inizia con la presenza di 11 Consiglieri.

Assenti giustificati i Consiglieri Sara Malvestio e Marco Bavaresco.

Si dà atto che è presente la geom. Elisa Sato, Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Villanova di Camposampiero è dotato:

- di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale – P.A.T.I. del Camposampierese approvato, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della L.R. 23/04/2004 n. 11, nella conferenza di servizi decisoria del 11/04/2014 e ratificato con D.G.P. n. 94 del 29/05/2014;
- di Piano di Assetto del Territorio – P.A.T. approvato, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della L.R. 23/04/2004 n. 11, con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 42 del 24/03/2015, entrato in vigore con decorrenza 25/04/2015;
- di Piano degli Interventi la cui variante generale è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19/10/2018, esecutiva;

DATO ATTO che:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto – legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008*, che ha abrogato il precedente d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, disciplina le funzioni e l'organizzazione dello sportello unico per le attività produttive – S.U.A.P., nonché il procedimento unico di rilascio del provvedimento conclusivo ed i raccordi procedurali con gli strumenti urbanistici;
- la L.R. 31 dicembre 2012 n. 55 *Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e commercio itinerante*, disciplina gli interventi di edilizia produttiva, anche in deroga o in variante allo strumento urbanistico generale;
- l'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, ha introdotto il contributo straordinario dovuto dagli operatori in favore del Comune, nei casi di rilascio di permessi di costruire per interventi urbanistici/edilizi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga;

VISTA la domanda presentata per il tramite del portale "www.impresainungiorno.gov.it", in data 24/08/2021 - prot. SUAP camerale n. 234657, dalla ditta Abbiendi Renato, con sede in Villanova di Camposampiero (PD), P.IVA. 03898230283, intesa ad ottenere il provvedimento unico per l'attuazione di un intervento finalizzato all'ampliamento di fabbricato produttivo con cambio d'uso da agricolo a produttivo in variante allo strumento urbanistico (PATI;PAT;PI), con riferimento all'attività produttiva ubicata a Villanova di Camposampiero in via Cognaro, censito al Catasto Terreni Foglio n. 7 mapp. n. 201;

DATO ATTO che l'ufficio edilizia privata e urbanistica ha provveduto alla preventiva pubblicazione dell'istanza di variante presentata dalla ditta in oggetto nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Pianificazione e Governo del territorio" - del sito web dell'Ente, assolvendo agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 39 co. 2 del D.lgs 33/2013, come previsto dalla Delibera ANAC n.800 del 01 dicembre 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30/03/2023 avente ad oggetto Determinazioni in ordine alla corrispondenza tra l'interesse dell'impresa e l'interesse pubblico e nomina responsabile unico per l'espressione definitiva, unica e vincolante della posizione dell'amministrazione nel procedimento ai sensi

dell'art. 8 DPR 160/2010 e art.4 L.R. 55/2012 per l'ampliamento attività in variante allo strumento urbanistico - ditta Abbiendi Renato";

VERIFICATO che:

- l'attività esistente consiste in un laboratorio di meccatronica, con servizi di riparazione e sostituzione di parti meccaniche ed elettroniche di autoveicoli e ricade in area che il Piano degli interventi classifica come C1.1;
- l'annesso agricolo oggetto di richiesta di cambio d'uso ricade in zona agricola E;
- l'ampliamento richiesto e l'annesso agricolo oggetto di cambio d'uso ad artigianale ricadono in area classificata zona Agricola e pertanto in contrasto con il Piano degli interventi;
- l'intervento edificatorio risulta in contrasto con l'art. 68 del P.A.T. - Attività produttive/commerciali in zona impropria, in quanto l'ampliamento in oggetto supera il limite previsto dal comma k) del medesimo articolo (80% della superficie coperta esistente) e in contrasto con l'art. 19.2.8 del P.A.T.I., in quanto l'ampliamento previsto in zona impropria sommato alla superficie oggetto di cambio d'uso, supera il limite del medesimo articolo (80% della superficie coperta esistente).

PRESO ATTO di quanto evidenziato nella relazione tecnica a firma del progettista incaricato dalla ditta richiedente in data 03/06/2023 prot. 6151 nella quale vengono espresse le motivazioni aziendali che consistono nella necessità di soddisfare un aumento della clientela, migliorare la logistica generale attività, anche con l'acquisto di nuova attrezzatura, ed ampliare la propria offerta di servizi diversificando la disposizione delle attrezzature in funzione della diversa tipologia di servizio offerto: nell'ex annesso agricolo troverà ubicazione il ponte sollevatore da q.li 25 con altri locali di servizio e come deposito di minuterie, mentre nella porzione in ampliamento è prevista l'installazione di un nuovo ponte sollevatore da q.li 40 per le riparazioni di furgoni, camper ecc...che servirà ad ampliare il servizio anche ad autoveicoli diversi rispetto alle normali autovetture che vengono ora riparate nell'officina esistente; l'attuale officina verrà destinata a locale ufficio di pertinenza dell'attività.

DATO ATTO che:

relativamente alla verifica dell'esistenza di aree a destinazione produttiva nel territorio comunale di Villanova di Camposampiero, idonee ad ospitare il progettato insediamento produttivo nella consistenza di superficie coperta delineata nella documentazione di progetto, quale presupposto necessario per dar corso al procedimento semplificato di variante agli strumenti urbanistici, la giurisprudenza ha più volte chiarito che, "*in caso di ampliamento o ristrutturazione di attività esistenti, al fine di non frustrare la ratio sottesa alla normativa speciale e derogatoria dello sportello unico per le imprese volta a snellire semplificando e concentrando in un unico procedimento le molteplici attività amministrative necessarie allo sviluppo economico delle imprese in esercizio, l'obbligo per l'amministrazione di valutare la mancanza di altre aree disponibili e di soluzioni alternative deve ritenersi attenuato o addirittura superfluo, perchè la specifica tipologia di progetto presentata comporta che l'ampliamento non possa che essere realizzato in stabile e diretto collegamento con l'insediamento principale da ampliare*" (T.A.R. Veneto sez. II, 03.07.2018 n. 716, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez.I 14.02.2018 n. 180, Consiglio della Giustizia Amministrativa 23.12.2016, n.479, TAR Sicilia, Catania Sez.I,k 30.07.2015 n. 2103, Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.052013 n. 2447);

VERIFICATO per maggiore sicurezza e cautela che le aree che lo strumento urbanistico generale individua a destinazione produttiva attualmente non edificate, situate nella zona artigianale a nord-est del territorio comunale, non risultano idonee all'intervento presentato dalla ditta in quanto:

- un'area è ricadente in un piano urbanistico attuativo già attuato e appartiene ad un'unica Società che ha presentato una apposita pratica edilizia per la realizzazione di un capannone artigianale-industriale ed il relativo titolo edilizio è in fase di rilascio (zona D1-009); l'area è comunque di dimensioni troppo grandi per l'attività in oggetto;
- un'altra area, che appartiene in quota indivisa a due diversi proprietari, presuppone per la sua edificabilità, un apposito piano urbanistico attuativo che non è stato finora mai presentato (zona D1-010); l'area è comunque di dimensioni troppo grandi per l'attività in oggetto;
- altri lotti isolati, secondo quanto evidenziato dal tecnico progettista con nota depositata agli atti in data 22/12/2023 prot. 14568, non sono disponibili, in quanto i proprietari hanno espresso la loro indisponibilità alla vendita e risultano di dimensioni troppo grandi per l'attività in oggetto;

DATO ATTO che:

- il previsto cambio di destinazione d'uso dell'annesso agricolo per l'ampliamento dell'attività, limita il consumo di suolo agricolo e comporta la rifunzionalizzazione di un edificio già esistente con la conseguente opportunità di rinnovamento e riqualificazione del costruito;
- non risultano disponibili aree produttive idonee alla realizzazione dell'intervento proposto come sopra evidenziato e come illustrato dal tecnico progettista con nota depositata agli atti in data 22/12/2023 prot. 14568.

CONSIDERATO che l'intervento in questione, pur essendo in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti:

- è coerente con l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale di dare sostegno alle attività economiche presenti nel territorio, in quanto propone la salvaguardia e l'ampliamento di una attività produttiva già insediata ed operante nel sito;
- coincide con l'interesse pubblico per la collettività in quanto oltre ad assicurare la corresponsione di un contributo straordinario all'Amministrazione Comunale in ragione del plusvalore che si otterrebbe con la variante urbanistica, favorirà la permanenza di una azienda che svolge una attività specialistica (attività di elettrauto ora definita meccatronica) nel territorio comunale e la possibilità ai cittadini di usufruire di tale attività senza necessità di recarsi in altri luoghi;
- coincide inoltre con l'interesse pubblico a sostenere l'attività economica di un'attività in espansione, al fine di favorire l'occupazione e la crescita del territorio;

PREMESSO che:

- in data 31/01/2024, presso la Sala Consiliare del Comune di Loreggia, sita in via Roma n. 6, ha avuto luogo la Conferenza di Servizi Decisoria, relativa all'intervento di Ampliamento fabbricato artigianale con cambio d'uso da agricolo a produttivo, relativamente al fabbricato ubicato in Comune di Villanova di Camposampiero, Via Cognaro, 19, censito al Catasto Terreni Foglio n. 7 mapp. 201;
- gli Enti convenuti alla suddetta Conferenza, hanno espresso parere favorevole al progetto succitato ed alla conseguente variante urbanistica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della LR 55/2012, con le prescrizioni richiamate nel verbale della Conferenza assunto al prot. n. 1338 del 01/02/2024;
- come previsto dall'art. 4, comma 5 della LR 55/2012, il verbale della conferenza di servizi decisoria di cui sopra, comprensivo degli elaborati grafici allegati allo stesso, ha costituito adozione di variante allo strumento urbanistico.

CONSIDERATO che:

- in conformità all'art. 4, comma 5, della L.R. 55/2012, la variante adottata con la citata Conferenza di Servizi Decisoria ed il relativo verbale, sono stati depositati presso la Segreteria Comunale a decorrere dal 05/02/2024 per 10 giorni. Detto deposito è stato reso noto mediante pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio on line, e mediante la pubblicazione sul sito internet del comune, alla sezione *Amministrazione trasparente, pianificazione e governo del territorio* ;
- nel termine previsto dal citato art. 4, comma 5, non sono pervenute osservazioni al protocollo generale del Comune

CONSIDERATO che:

- per il rilascio del provvedimento unico conclusivo da parte del competente Ufficio S.U.A.P. della Federazione del Camposampierese, necessita approvare la variante parziale allo strumento urbanistico generale, ai sensi dei più volte citati art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della L.R. 55/2012 e s.m.i.;
- il rilascio del provvedimento unico conclusivo comporta, altresì, la stipula di una convenzione tra il soggetto attuatore e il Comune, redatto sullo schema tipo approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 2045 del 19/11/2013 laddove, tra l'altro, viene riconosciuto in capo al Comune la facoltà di adattare e/o adeguare gli elementi contenuti negli schemi di convenzione in relazione all'oggetto specifico della proposta;
- per caratteristiche progettuali e in considerazione della situazione urbanistica delle aree circostanti, l'intervento non determina un carico urbanistico tale da comportare la necessità di integrare le opere di urbanizzazione, ma prevede la realizzazione di verde e parcheggi a servizio dell'attività che saranno realizzate nell'area di pertinenza;

DATO ATTO che il progetto è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VAS (Valutazione ambientale Strategica) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della DGRV 2299/2014 da parte della Commissione Regionale VAS e che in data 20/03/2024 con parere motivato n. 35- VFSA, la Regione del Veneto – Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA si è espressa dando atto che l'istanza di verifica facilitata di sostenibilità ambientale relativa all'ampliamento in oggetto non comporta effetti significativi sull'ambiente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria allegata al parere stesso al prot. comunale 5726 del 15/05/2024;

VISTO lo schema di convenzione, sottoscritto dalla Ditta Abbiendi Renato per preventiva condivisione e acquisito al protocollo generale in data 30/04/2024, prot. 0005186;

PRESO ATTO della nota del progettista ing. Giuliano Carraro in data 30/04/2024 prot. 0005186 nella quale specifica che ai fini della sottoscrizione della Convenzione il soggetto attuatore è il Sig. Abbiendi Renato titolare dell'attività, mentre la proprietà del terreno e dei fabbricati è in capo anche alla Sig.ra Camporese Lucia;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento **sub. A**), nel quale sono definite le modalità di esecuzione e gli obblighi assunti dalla Ditta Abbiendi Renato (soggetto attuatore);

DATO ATTO che trattandosi di intervento puntuale in variante urbanistica, lo stesso è soggetto alla determinazione del contributo straordinario ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. d-ter), del D.P.R. 380/2001 determinato dall'Ufficio Tecnico e quantificato in Euro 13.692,33, come riportato all'art. 7 dello schema di convenzione citata, secondo criteri e modalità di calcolo previsti con la Deliberazione di C.C. 46 del 29/12/2022 riportati nell'allegato **sub.B**);

VISTI gli elaborati di progetto presentati dalla Ditta Abbiendi Renato allegati al verbale della Conferenza di Servizi Decisoria tenutasi in data 30/01/2024, pervenuto al protocollo comunale in data 01/02/2024 prot. 0001338, che di seguito si elencano, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati per ragioni di numero e corposità:

- tavola 1.A – Estratti
- tavola 1.B – Planimetrie;
- tavola 2 - Stato approvato
- tavola 3 – Progetto
- tavola 4 – Comparativa
- tavola 5 – Schema scarichi e laminazione
- Relazione illustrativa
- Dati tecnici e verifiche
- Relazione paesaggistica
- Valutazione compatibilità idraulica
- bozza di convenzione

PRESO ATTO dell'integrazione documentale in data 12/04/2024 prot. 0004464 depositata dal progettista ing. Giuliano Carraro, consistente nell'aggiornamento della tav. 1B Planimetrie, per rettifica e correzione di un mero riferimento normativo contenuto nell'elaborato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegata per le motivazioni sopra richiamate;

RICHIAMATI tutti i pareri acquisiti durante la Conferenza di Servizi Decisoria tenutasi in data 31/01/2024 ed allegati al verbale della conferenza dei servizi pervenuta al prot.0001338 del 01/02/2024;

RITENUTO pertanto, che i contenuti del progetto che costituisce variante al Piano degli Interventi, così come redatta dall'ing. Giuliano Carraro, siano meritevoli di approvazione;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di correttezza dell'azione amministrativa per l'approvazione del presente provvedimento, ai sensi

dell'articolo 147 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni
-Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DATO ATTO, altresì, che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri, ai sensi dell'articolo 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e successive modificazioni, e in particolare l'art.18;

la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

il vigente statuto comunale.

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. Di **considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di **approvare** la variante al Piano degli Interventi, già adottata con verbale della Conferenza di servizi assunto al prot. n. 0001338 del 01/02/2024, avente per oggetto l'intervento di Ampliamento fabbricato produttivo con cambio d'uso da agricolo a produttivo, relativo al complesso produttivo ubicato in Comune di Villanova di Camposampiero, Via Cognaro, censito al Catasto Terreni Foglio n. 7 mapp. n. 201 , secondo gli elaborati in premessa elencati, con la precisazione che la tav. 1 B approvata è quella depositata al protocollo 12/04/2024 prot. 0004464, sostituita per mera correzione di un errato riferimento normativo, anche se non materialmente allegati per ragioni di numero e corposità;
3. Di **approvare** lo schema di convenzione urbanistica allegato al presente provvedimento **sub A**);
4. Di **dare atto** che l'importo del contributo straordinario di cui all'art.16, co. 4 lett.d) ter del D.P.R. 380/2001 determinato dall'Ufficio Tecnico e quantificato in Euro 13.692,33, allegato **sub. B**) secondo criteri e modalità di calcolo previsti con la Deliberazione di C.C. 46 del 29/12/2022, verrà introitato a norma di legge su specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e/o servizi e utilizzato con vincolo di destinazione a spese di investimento;
5. Di **prendere atto** che dopo il rilascio del provvedimento unico conclusivo di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, potranno essere apportate limitate varianti all'intervento edilizio richiesto e assentito, a condizione che le stesse non comportino aumenti di superficie, nuova volumetria o altezza, modifiche alla destinazione d'uso e alla superficie e destinazione dell'area scoperta di pertinenza dell'attività. Dette varianti potranno essere autorizzate senza la necessità di una nuova deliberazione consigliare, né modifica della convenzione sottoscritta;
6. Di **dare atto** che gli elaborati relativi alla domanda di S.U.A.P. in argomento, puntualmente elencati in premessa e che costituiscono variante parziale agli strumenti urbanistici generali, sono depositati nell'originale informatico presso il competente Ufficio S.U.A.P. della Federazione dei Comuni del Camposampierese;
7. Di **dare atto**, altresì, che alla sottoscrizione della convenzione urbanistica in sede di rogito notarile, come approvata con il presente provvedimento, interverrà il Responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia Privata in rappresentanza del Comune, a termini dell'art. 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L. e s.m.i.;
8. di **consentire** a che l'ufficiale rogante possa apportare alla convenzione quelle modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero comunque necessarie al fine di perfezionare l'atto;
9. di **dare atto** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il parere sul presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;
10. di **assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione

“Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico” - del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line, nonché nella sotto-sezione "Pianificazione e Governo del territorio”;

11. di **dare atto** che la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

12. di **assolvere** l'obbligo di trasmissione alla Giunta Regionale dell'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11 bis della L.R. 11/2004, dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano come previsto dall'art.18 comma 5bis L.R. 11/2004;

13. di **dare atto** che la variante al PI diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune;

14. di **dare atto** che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio comunale;

DISCUSSIONE

Il Sindaco presenta il punto dando lettura del documento allegato sub C) al presente verbale, poi prosegue la lettura del medesimo il Vicesindaco Cristian Bottaro.

Al termine il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Consigliere Giacomo Favaro, il quale presenta la sua dichiarazione di voto, affermando che si asterrà, in quanto, pur concordando sulle possibilità di utilizzo di questa tipologia di procedura per casi del tutto eccezionali, come quello di specie, nel quale l'ampliamento richiesto dalla ditta si pone in armonia con il territorio circostante.

Pertanto, pur concordando nel merito rispetto a questa specifica variante, teme che tale strumento possa essere utilizzato in futuro per nuovi ed ulteriori interventi.

Precisa, inoltre, che nelle premesse della proposta vengono comunque citate altre aree disponibili per tale tipo di procedura in zona artigianale.

Il Sindaco replica che quanto accaduto recentemente nella zona artigianale di Villanova di Camposampiero deve portare ad una serie riflessioni utili a prevenire che tali eventi possano in futuro ripetersi, infatti molte aziende non erano raggiungibili per via dell'acqua piovana stagnante.

Conclude riferendo che dal proprio punto di vista, se fosse nei panni di un imprenditore, avrebbe seri dubbi nell'aprire un'attività in zona artigianale, date le criticità che vi sono. Ciò non toglie che vi è l'impegno dell'Amministrazione comunale a far sì che tali episodi non si ripetano, affinché le nostre ditte rimangano nella nostra zona artigianale ed in condizioni di sicurezza.

Indi, il Sindaco, preso atto che nessun Consigliere ha chiesto la parola per intervenire, dichiara chiusa la discussione e pone ai voti il punto in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

ACQUISITI i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni;

UDITI gli interventi sopra verbalizzati;

PRESO atto dell'esito della votazione in forma palese per alzata di mano dei componenti il Consiglio Comunale, presenti, qui di seguito riportata, come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Sindaco:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Astenuti n. 2 (Giacomo Favaro, Elisabetta Galzignato)

DELIBERA

1. Di approvare senza modifiche ed integrazioni la proposta di deliberazione così come formulata.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE VARIANTE STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DELL'ART.8 DEL D.P.R. 160/2010 E DELL'ART.4 L.R. 55/2012 PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA - DITTA ABBIENDI RENATO
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Gaiani Sarah

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAVALLARI MARIA CRISTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.